cnfo - A70QVQA - REG.UFF - USCITA - Prot. N. 0011008 del 28-10-2026 - All. 1/1

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 53-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 14 OTTOBRE 2026

OMISSIS

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2026, N. 137, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

riunito nella seduta amministrativa del 14 ottobre 2026

VISTO il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: «Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore»;

VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante: «Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali»;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante: «Disciplina dell'ordinamento forense»;

VISTA la legge 12 luglio 2017, n. 113, recante: «Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi»;

VISTA la legge 28 luglio 2026, n. 137, recante: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, ed in particolare l'art. 1, comma 2, in base al quale "I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense";

VISTA la deliberazione con cui il Consiglio dei ministri nella riunione del 2 ottobre 2026 ha approvato lo schema di decreto legislativo di riforma dell'ordinamento forense,

CONSIDERATO che la legge di delega riporta significative variazioni rispetto al testo del disegno di legge ordinario licenziato dal cd. "Tavolo dell'Avvocatura" nel maggio del 2025 ed

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

inviato alle Camere, e che lo schema di decreto legislativo in esame costituisce atto applicativo della legge delega,

CONSIDERATO altresì che il testo dello schema di decreto delegato - rispetto al quale questo Consiglio esprime apprezzamento - è nel suo complesso coerente con i criteri di delega, e che tuttavia sono possibili modifiche ed interventi correttivi che migliorino la efficacia regolativa del provvedimento, fermi restando i predetti criteri di delega,

*sentit*o il relatore Pres. Francesco Greco

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONI SUL TITOLO I – CAPO PRIMO - PRINCIPI GENERALI

Con riferimento al titolo primo, recante disposizioni generali, si osserva quanto segue.

1) L'articolo primo dello schema è dedicato alla libertà ed indipendenza dell'avvocato e correla tali valori alla garanzia del rispetto dei principi dello Stato di diritto. In particolare, l'art. 1, comma 2 prevede che "*L'ordinamento tutela l'avvocato e consente l'esercizio della professione in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della dignità sociale della professione*". Fermo restando che il rispetto della dignità sociale è principio generale dell'ordinamento, appare opportuno valorizzare il concetto di "funzione sociale" della professione, in modo da segnalare il ruolo indispensabile degli avvocati per la difesa e la promozione dei diritti non solo nella giurisdizione, ma più in generale nella società nel suo complesso.
 Si propone pertanto di sostituire alla parola "dignità" la parola "funzione", come da tabella seguente.

Testo dello schema di decreto legislativo **Art. 1, co. 2**	**Testo coordinato con la modifica proposta** **Art. 1, co.2**
2. L'ordinamento tutela l'avvocato e consente l'esercizio della professione in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della ~~dignità~~ sociale della professione	2. L'ordinamento tutela l'avvocato e consente l'esercizio della professione in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della **funzione** sociale della professione

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

OSSERVAZIONI SUL TITOLO I – CAPO II -MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

Con riferimento al capo II del titolo primo, si osserva quanto segue.

2) L'art. 16 disciplina l'esercizio della professione forense in forma societaria. Il comma 7 dispone che "*Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati" o "società tra professionisti*".

Appare più corretto precisare che l'indicazione "società tra avvocati" si riferisca alle società nelle quali tutti i soci professionisti siano avvocati, e che l'indicazione "società tra professionisti" vada riferita ai casi in cui tra i soci siano presenti anche professionalità diverse da quella dell'avvocato.

Testo dello schema di decreto legislativo **Art. 16, co. 2**	**Testo coordinato con la modifica proposta** **Art. 16, co.2**
7. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati" o "società tra professionisti	7. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati"**, quando i soci professionisti siano solo avvocati,** o "società tra professionisti" **quando tra i soci vi siano anche professionisti diversi dall'avvocato.**

3) L'art. 16 comma 10 dispone che "*10. Le società di cui al comma 1 non possono prestare attività in misura prevalente in favore dei soci non professionisti o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, e la prevalenza si presume quando i ricavi complessivi derivanti da tali attività nel corso di un esercizio superano un terzo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del medesimo esercizio*". Appare opportuno sopprimere il riferimento alle vendite, più appropriato ad un contesto di azienda commerciale.

Testo dello schema di decreto legislativo **Art. 16, co. 10**	**Testo coordinato con la modifica proposta** **Art. 16, co.10**
10. Le società di cui al comma 1 non possono prestare attività in misura prevalente in favore dei soci non professionisti o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, e la prevalenza si presume quando i ricavi complessivi derivanti da tali attività nel corso di un esercizio superano un terzo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del medesimo esercizio	10. Le società di cui al comma 1 non possono prestare attività in misura prevalente in favore dei soci non professionisti o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, e la prevalenza si presume quando i ricavi complessivi derivanti da tali attività nel corso di un esercizio superano un terzo dei ricavi ~~**delle vendite e delle prestazioni**~~ del medesimo esercizio**.**

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

OSSERVAZIONI SUL TITOLO II - ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Con riferimento al Titolo II, in materia di albi, elenchi e registri, si osserva quanto segue:

4) L'art. 27 comma 1 dello schema di decreto prevede l'istituzione presso il Consiglio nazionale forense di un archivio centrale delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri adottate dal medesimo Consiglio, dai consigli dell'ordine e dai consigli distrettuali di disciplina. Considerato che nell'archivio, con riferimento all'ambito disciplinare, saranno conservate solo le decisioni disciplinari e non anche le richieste di citazione a giudizio disciplinare, e tenuto conto che un iscritto che ha ricevuto una citazione a giudizio disciplinare potrebbe cancellarsi nelle more del procedimento al fine di sottrarsi al procedimento, estinguendolo, per poi reiscriversi all'Albo, **nell'archivio occorre inserire anche le richieste di citazione a giudizio disciplinare**, così che in caso di reiscrizione il Consiglio di Disciplina competente potrà valutare se continuare il procedimento disciplinare.

Testo dello schema di decreto legislativo	Testo coordinato con la modifica proposta
1. È istituito presso il Consiglio nazionale forense un archivio centrale, tenuto in modalità telematica, delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri di cui all'articolo 26, adottate dal medesimo Consiglio, dai consigli dell'ordine e dai consigli distrettuali di disciplina.	1. È istituito presso il Consiglio nazionale forense un archivio centrale, tenuto in modalità telematica, **delle citazioni a giudizio disciplinare,** delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri di cui all'articolo 26, adottate dal medesimo Consiglio, dai consigli dell'ordine e dai consigli distrettuali di disciplina.
2. Con regolamento del Consiglio nazionale forense sono disciplinate le modalità di trasmissione da parte dei consigli distrettuali di disciplina dei dati relativi a tutti i provvedimenti disciplinari irrogativi del richiamo verbale o di sanzioni nonché le modalità di trasmissione da parte dei Consigli dell'ordine dei dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni, nonché le modalità di accesso all'archivio.	2. Con regolamento del Consiglio nazionale forense sono disciplinate le modalità di trasmissione da parte dei consigli distrettuali di disciplina dei dati relativi **alle citazioni a giudizio disciplinare e** a tutti i provvedimenti disciplinari irrogativi del richiamo verbale o di sanzioni nonché le modalità di trasmissione da parte dei Consigli dell'ordine dei dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni, nonché le modalità di accesso all'archivio.

5) Con riferimento all'art. 28, recante i requisiti necessari per la iscrizione nell'albo, si osserva quanto segue.

L'art. 28 co. 1, lett- g) dispone che costituisce requisito per l'iscrizione nell'albo (…) "*g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e*

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

per quelli previsti dagli articoli 319-ter, 321, 372, 373, 374, 374-bis, 375, 377, 377-bis, 380, 381 e 615-ter". Mentre appaiono appropriati i riferimenti agli altri illeciti penali elencati, per ciò che concerne l'art. 615-ter, che configura il reato di "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico", appare preferibile richiamare l'ipotesi "aggravata" della fattispecie in esame, che è sanzionata più incisivamente.

Testo dello schema di decreto legislativo **Art. 28, co. 1, lett. g)**	**Testo coordinato con la modifica proposta** **Art. 28 , co.1, lett. g)**
g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 319-ter, 321, 372, 373, 374, 374-bis, 375, 377, 377-bis, 380, 381 e 615-ter	g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 319-ter, 321, 372, 373, 374, 374-bis, 375, 377, 377-bis, 380, 381 e 615-ter, **secondo comma**

OSSERVAZIONI SUL TITOLO TERZO – ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo II – Ordine circondariale

Con riferimento al Titolo III, capo II, si osserva quanto segue:

6) L'art. 36 comma 4 dello schema di decreto prevede che il comitato pari opportunità degli avvocati sia costituito presso ogni consiglio dell'ordine. Tenuto conto che la legge delega all'art. 2, lett. s), n. 4) prevede che "*presso ciascun ordine circondariale sia costituito un comitato per le pari opportunità degli avvocati*", occorre modificare il comma 4 dell'art. 36 per renderlo più coerente con la legge delega al fine di specificare che il comitato pari opportunità è costituito presso l'Ordine, quale ente istituzionale, e non presso il Consiglio dell'Ordine, quale organo di autogoverno e di rappresentanza, da cui è indipendente.

Testo dello schema di decreto legislativo	**Testo coordinato con la modifica proposta**
4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense che ne disciplina il funzionamento e le forme di finanziamento.	4. Presso ogni ~~**consiglio dell'**~~**ordine** è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense che ne disciplina il funzionamento e le forme di finanziamento.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

7) Con riferimento all'art. 51, si osserva quanto segue.

La disposizione riguarda la durata del mandato e la eleggibilità a componente del consiglio dell'ordine. Il comma 3 sancisce che "*3) Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di consigliere non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile. La ricandidatura è possibile trascorsi sei anni dall'espletamento dell'ultimo mandato*".

Il conferente criterio di delega (cfr. lett. u, n. 15) prevede più genericamente che il sistema elettorale "*preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, ciascuno della durata di tre anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito*". La precisazione in sei anni di tale periodo di cd. "raffreddamento", non è dunque necessaria in base alla delega, e si ritiene che sei anni siano un periodo troppo lungo, che sacrifica irragionevolmente il diritto di elettorato passivo. Si suggerisce la riduzione ad anni tre.

Testo dello schema di decreto legislativo **Art. 51, co 3**	**Testo coordinato con la modifica proposta** **Art. 51, co 3**
3) Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di consigliere non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile. La ricandidatura è possibile trascorsi sei anni dall'espletamento dell'ultimo mandato.	3) Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di consigliere non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile. La ricandidatura è possibile trascorsi ~~**sei**~~ **tre** anni dall'espletamento dell'ultimo mandato

Capo III – Consiglio nazionale forense

8) L'art. 57 comma 3 dello schema di decreto disciplina la composizione del Consiglio nazionale forense e prevede che ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegga un componente e ciascun distretto di Corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegga un consigliere ogni diecimila iscritti, fino ad un massimo di 3. Con riferimento all'elezione dei consiglieri nei distretti con numero di iscritti pari o superiore a diecimila, l'attuale formulazione ('*elegge un consigliere ogni diecimila iscritti*') potrebbe creare equivoci interpretativi relativi alla nomina del secondo consigliere, potendo essere letta in senso strettamente incrementale, facendo sorgere il dubbio che il secondo consigliere spetti soltanto al raggiungimento di 20.000 iscritti, anziché già oltre la soglia dei 10.000. Pertanto, al fine di evitare che la norma possa non essere coerente con la legge delega [lett. v), n. 2], **occorrerà modificare il comma 3 specificando che ogni distretto di corte di appello ha diritto ad eleggere un consigliere e che, oltre al detto consigliere, i distretti che hanno più di 10.000 iscritti eleggono un secondo consigliere, e che i distretti con più di 20.000 iscritti eleggono un terzo consigliere. In ogni caso, il numero complessivo di consiglieri in rappresentanza di un certo distretto non può essere superiore a 3.**

Inoltre va senz'altro corretta la errata formulazione per cui "*In ogni caso il terzo eletto deve appartenere ad un genere diverso, quando i primi due appartengono al medesmo genere*": l'art. 51 Cost. impone che già il secondo eletto debba essere di genere diverso da quello del primo

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

eletto. Va inoltre prescritto anche il principio per cui i consiglieri che rappresentano il medesimo distretto debbono provenire da ordini circondariali diversi.

Testo dello schema di decreto legislativo Art. 57 co. 3	Testo coordinato con la modifica proposta Art. 57, co. 3
3. Il Consiglio nazionale forense è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 32. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge un consigliere ogni diecimila iscritti. Il numero complessivo dei componenti non può essere, in ogni caso, superiore a tre. In tali distretti risulta primo eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi, a seguire, ha riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso, terzo eletto chi, a seguire, ha riportato il maggior numero di voti, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso dai primi due. In ogni caso il terzo eletto deve appartenere ad un genere diverso, quando i primi due appartengono al medesimo genere. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione.	3. Il Consiglio nazionale forense è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 32. **Gli Ordini facenti parte dei distretti di Corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a 10.000 eleggono un componente. Gli Ordini facenti parte dei distretti di Corte di appello che hanno un numero complessivo di iscritti da 10.000 a 20.000 eleggono un secondo consigliere, obbligatoriamente di genere diverso, iscritto ad un ordine circondariale diverso dal primo; gli Ordini facenti parte dei distretti di Corte di appello che hanno complessivamente più di 20.000 iscritti eleggono un terzo consigliere iscritto ad un ordine circondariale diverso dai primi due. In ogni caso, il numero complessivo dei consiglieri di ciascun distretto non può essere superiore a 3. In tutti i consigli dell'ordine dei distretti, il voto è comunque sempre espresso per un solo candidato e risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto, nel rispetto della differenza di genere e del diverso ordine di appartenenza, chi ne abbia avuto a seguire il numero maggiore e terzo eletto, nel rispetto del diverso ordine di appartenenza chi abbia avuto a seguire il numero maggiore di voti. A parità di voti risulta sempre eletto, nel rispetto della quota di genere il candidato più anziano per iscrizione all'albo di cui all'art. 32. In caso di pari anzianità nell'albo, risulta eletto il più anziano per età.** Le elezioni per la nomina dei componenti del

Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.	Consiglio nazionale forense devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

OSSERVAZIONI SUL TITOLO IV – TIROCINIO E ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Con riferimento al Titolo IV, in materia di tirocinio per l'accesso alla professione forense, si osserva quanto segue:

9) l'articolo 65, comma 9, prevede, al secondo periodo, che l'abilitazione al patrocinio possa durare al massimo cinque anni e non possa protrarsi "oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti"; orbene, lo schema di decreto legislativo non fissa tale termine; esso dovrebbe tuttavia coincidere con il termine massimo entro cui può essere richiesto il certificato di compiuta pratica, e cioè sei anni dalla data di iscrizione nel registro; infatti, decorso infruttuosamente tale termine, l'iscrizione nel registro dei praticanti rimane senza alcun effetto e non corrisponde a un interesse apprezzabile;

si propone, pertanto, di modificare l'articolo 65, comma 9, secondo periodo, dello schema di decreto aggiungendo, dopo le parole: "oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti" le seguenti: "pari a sei anni dalla data di iscrizione nel registro medesimo";

Testo dello schema di decreto legislativo	**Testo coordinato con la modifica proposta**
9. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni e non può protrarsi oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.	9. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni e non può protrarsi oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti, **pari a sei anni dalla data di iscrizione nel registro medesimo,** salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

10) All'articolo 68, comma 1, lettera f), si rappresenta che è stato inserito al numero 5) – tra le materie che devono essere impartite nel corso di formazione obbligatorio – anche il diritto ecclesiastico; orbene, la natura del corso di formazione obbligatorio per i praticanti è quella di integrare la formazione del praticante medesimo in senso professionalizzante e non già di prepararlo a sostenere l'esame di Stato; fermo restando che il diritto ecclesiastico rientra tra le materie di esame ai sensi dell'articolo 69, comma 3, lettera b), si ritiene che il suo inserimento tra i contenuti del corso di formazione obbligatoria per i tirocinanti si ponga in contrasto con la funzione del corso e si propone, pertanto, di espungere il diritto ecclesiastico dall'elenco delle materie che devono essere impartite nel corso di formazione obbligatorio;

Testo dello schema di decreto legislativo	**Testo coordinato con la modifica proposta**
1. Il Ministro della giustizia disciplina con proprio decreto, su proposta del Consiglio nazionale forense:	1. Il Ministro della giustizia disciplina con proprio decreto, su proposta del Consiglio nazionale forense:
[…]	[…]
f) l'omogeneità dei piani didattici a livello nazionale, con riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:	f) l'omogeneità dei piani didattici a livello nazionale, con riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:
1. redazione di atti giudiziari;	1. redazione di atti giudiziari;
2. tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, anche con riferimento all'utilizzo di strumenti digitali;	2. tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, anche con riferimento all'utilizzo di strumenti digitali;
3. teoria e pratica del linguaggio giuridico;	3. teoria e pratica del linguaggio giuridico;
4. diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto commerciale, elementi di diritto costituzionale, diritto tributario;	4. diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto commerciale, elementi di diritto costituzionale, diritto tributario;
5. diritto processuale civile, procedura penale, diritto ecclesiastico, diritto del processo amministrativo e disciplina del processo dinanzi alle altre giurisdizioni speciali, anche con riferimento al processo telematico;	5. diritto processuale civile, procedura penale, ~~**diritto ecclesiastico,**~~ diritto del processo amministrativo e disciplina del processo dinanzi alle altre giurisdizioni speciali, anche con riferimento al processo telematico;
6. ordinamento, deontologia e previdenza forense;	6. ordinamento, deontologia e previdenza forense;
7. mediazione, negoziazione assistita e arbitrato; giustizia riparativa e mediazione penale;	7. mediazione, negoziazione assistita e arbitrato; giustizia riparativa e mediazione penale;

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

8. utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attività professionale e conoscenza della lingua inglese; 9. organizzazione dello studio legale, anche sotto il profilo fiscale e tecniche di promozione dell'attività professionale, nei limiti consentiti dal Codice deontologico; […]	8. utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attività professionale e conoscenza della lingua inglese; 9. organizzazione dello studio legale, anche sotto il profilo fiscale e tecniche di promozione dell'attività professionale, nei limiti consentiti dal Codice deontologico; […]

OSSERVAZIONI SUL TITOLO V –PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Con riferimento al **Titolo V, in materia di procedimento disciplinare** si osserva quanto segue.

11) **L'art. 81,** riferito alle determinazioni dell'adunanza plenaria, prescrive al **comma 4** che le delibere di archiviazione siano notificate «*al segnalato e al suo difensore, all'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla procura della Repubblica presso il tribunale dell'ordine di iscrizione e alla procura generale del distretto, con l'avvertimento che gli stessi potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'articolo 87*».

Atteso che l'art. 87, relativo all'impugnazione delle decisioni del CDD, limita la legittimazione alle parti del giudizio disciplinare - ovvero all'incolpato, al procuratore della Repubblica del circondario del tribunale dell'ordine di iscrizione - escludendo la legittimazione del procuratore generale del distretto di Corte di appello, occorre, <u>in primo luogo,</u> sopprimere il riferimento a quest'ultimo dai soggetti cui notificare la delivera di archiviazione.

<u>In secondo luogo</u>, il riferimento alla notificazione alla procura della Repubblica «del tribunale dell'ordine dell'iscritto» è improprio. L'espressione va integrata con quella corretta (utilizzata, per esempio, dagli artt. 26 e 28 della bozza in esame) «del circondario» del tribunale (improprietà che ricorre altresì negli artt. 80, comma 1; 84, comma 1; 85, comma 9).

Testo dello schema di decreto legislativo Art. 81, comma 4	**Testo coordinato con la modifica proposta Art. 81, comma 4**
4. Le delibere di archiviazione di cui al comma 3 sono notificate al segnalato e al suo	4. Le delibere di archiviazione di cui al comma 3 sono notificate al segnalato e al suo

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

difensore, all'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla procura della Repubblica presso il tribunale dell'ordine di iscrizione e alla procura generale del distretto, con l'avvertimento che gli stessi potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'articolo 87.	difensore, all'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla procura della Repubblica presso **il circondario del** tribunale dell'ordine di iscrizione e ~~**alla procura generale del distretto,**~~ con l'avvertimento che gli stessi potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'articolo 87.

12) L' art. **85**, **al comma 8** reca la disciplina della fase di deliberazione della decisione. A tal proposito si stabilisce che, ferma l'identità materiale del fatto contestato, la sezione decidente possa ricondurlo ad una violazione deontologica differente rispetto a quella ipotizzata dal consigliere istruttore nel capo di incolpazione. La disposizione si esprime testualmente nel senso che «[…] *la sezione può riqualificare il fatto contestato riconducendolo a principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione, anche se più gravi, ed applicare le corrispondenti sanzioni*». A tal proposito si sottolinea l'improprietà della formulazione normativa, atteso che non sono configurabili «principi o canoni deontologici più gravi». Per cui si propone di sostituire la formula utilizzata con la seguente: «[…] <u>la sezione può riqualificare il fatto contestato riconducendolo a principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione, applicando le corrispondenti sanzioni, anche se più gravi</u>».

La disposizione in esame prosegue nel senso che «Quando la riqualificazione comporta l'applicazione di una sanzione più grave, il presidente ne dà avviso all'incolpato e al difensore e, a richiesta, assegna un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie, rinviando la deliberazione a una successiva seduta. Conclusa la deliberazione, la sezione dà immediata lettura del dispositivo alle parti con indicazione del termine per il deposito della motivazione».

A tal proposito si osserva che la prescrizione di un termine a difesa nel caso di riconduzione a fattispecie che prevede sanzione più grave risulta asistematica e inapplicabile in concreto per due ordini di considerazioni. In primo luogo, il codice deontologico vigente non individua sanzioni specifiche per la violazione dei principi generali (Titolo I CDF) e adotta la tecnica dei limiti edittali, degli aggravamenti e delle attenuazioni per quanto attiene agli illeciti tipizzati. In secondo luogo, a differenza di quanto può fare il pubblico ministero del processo penale, il consigliere istruttore non esprime in nessuna fase del procedimento una "proposta" di individuazione e quantificazione della sanzione sulla quale parametrare la maggior gravità presa in considerazione della disposizione,

Da ciò consegue che non vi è in capo all'incolpato alcun contraddittorio o diritto di difesa da recuperare che giustifichi la prescrizione dell'assegnazione di un termine di interlocuzione nella

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

fase decisoria in senso stretto. Prescrizione che, peraltro, implicherebbe nei fatti un'irrituale anticipazione di giudizio rispetto alla successiva pronuncia del provvedimento di condanna.

Si propone, di conseguenza, la soppressione del capoverso.

Testo dello schema di decreto legislativo **Art. 85**	**Testo coordinato con la modifica proposta** **Art. 85**
8. Conclusa la discussione, la sezione delibera in camera di consiglio con decisione a maggioranza. Ferma l'applicazione del comma 5, la sezione può riqualificare il fatto contestato riconducendolo a principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione, anche se più gravi, ed applicare le corrispondenti sanzioni. Quando la riqualificazione comporta l'applicazione di una sanzione più grave, il presidente ne dà avviso all'incolpato e al difensore e, a richiesta, assegna un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie, rinviando la deliberazione a una successiva seduta. Conclusa la deliberazione, la sezione dà immediata lettura del dispositivo alle parti con indicazione del termine per il deposito della motivazione.	8. Conclusa la discussione, la sezione delibera in camera di consiglio con decisione a maggioranza. Ferma l'applicazione del comma 5, la sezione può riqualificare il fatto contestato riconducendolo a principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione **ed applicare le corrispondenti sanzioni, anche se più gravi**. ~~**Quando la riqualificazione comporta l'applicazione di una sanzione più grave, il presidente ne dà avviso all'incolpato e al difensore e, a richiesta, assegna un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie, rinviando la deliberazione a una successiva seduta. Conclusa la deliberazione, la sezione dà immediata lettura del dispositivo alle parti con indicazione del termine per il deposito della motivazione.**~~

13) Sull'art. **93, comma 5**, si osserva quanto segue.

L'art. 71 reca la disciplina dei Consigli distrettuali di disciplina (di seguito anche CDD), stabilendo al quarto comma, analogamente a quanto prescritto per i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e per il Consiglio nazionale forense, che «*Il mandato ha durata triennale. I consiglieri distrettuali non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte*». Il titolo VI della bozza di decreto legislativo, concernente le disposizioni transitorie e finali, all'art. 93, comma 5 richiama, tuttavia, solo i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e il Consiglio nazionale forense. Occorre integrare la disposizione includendovi i CDD.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

Art. 93, comma 5

Testo dello schema di decreto legislativo	Testo coordinato con la modifica proposta
5. Ai fini del computo del numero massimo di tre mandati, di cui agli articoli 51 e 57, si tiene conto di quelli svolti anche in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, a prescindere dalla durata delle cariche di componente del consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale forense.	5. Ai fini del computo del numero massimo di tre mandati, di cui agli articoli 51, 57 **e 71** si tiene conto di quelli svolti anche in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, a prescindere dalla durata delle cariche di componente del consiglio dell'ordine, del Consiglio nazionale forense e del consiglio **distrettuale di disciplina** .

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 28 ottobre 2026

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it